**Rep. n°\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO POST-LAUREA**

**TRA**

L’Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, con sede in Arcavacata di Rende (Cosenza) , Ed. Polifunzionale, Cod. Fisc. 80003950781, P.I. 00419160783, [dipartimento.farmacia@pec.unical.it](mailto:dipartimento.farmacia@pec.unical.it), rappresentato dal Direttore, Prof. Vincenzo Pezzi, nato a Cosenza il 18 luglio 1965 domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, d'ora in poi denominato "soggetto promotore",

**E**

(*denominazione del soggetto ospitante*) ……………………………… con sede legale in ……………….…………, codice fiscale (o partita iva), indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a da . ……………………………………………… nato a . ………………….. il…………….;

PREMESSO CHE:

* il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d’impresa;
* la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale del 26/07/2013 n. 268, pubblicata sul Burc n. 18 del 16/09/2013, ha deliberato e promosso alla luce delle “Linee – guida in materia di tirocini” approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trentino e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo;
* il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
* i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
* il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obbiettivi formativi stesso;
* i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
* il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurriculari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l’acquisizione di competenze professionali e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
* il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs.81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto dei disabili) e successive modifiche;
* i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. A) dl D.lsg. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
* il soggetto ospitante è in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
* il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
* il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

l. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere tirocinanti presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore.

2. Saranno da allegare alla presente Convenzione il/i Progetto/i formativo individuale per ciascun tirocinio attivato. Nel Progetto formativo saranno definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

3. Il Progetto formativo costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**Articolo 2 -Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;

- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;

- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;

- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;

- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

**Articolo 3 - Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;

- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;

- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il oggetto promotore;

- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;

- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;

- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del: tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);

- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui : vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustifichino la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;

- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;

- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del soggetto promotore.

**Articolo 4 -Tutorato**

l. Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare verificare l’attuazione del Progetto formativo.

2. Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

**Articolo 5 -Diritti e doveri del tirocinante**

l. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;

- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. In tal caso, l’indennità di cui all’art. 8 non sarà più corrisposta e il tirocinio non potrà essere più ripreso.

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, ne dà diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 8.

4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

5. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell’esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

**Art. 6 -Garanzie assicurative**

**Polizze assicurative:**

Infortuni sul lavoro: pat. N. 1147143455 – la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita dall’INAIL attraverso la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” *(ai sensi del DPR n. 567 del 10.10.96 e DPR156 del 9.4.99, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n.1124/65 e regolamentato dal DM 10.8.1985)*

* Infortuni sul lavoro polizza n. 2009/077/181631365 stipulata con UnipolSai - decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2025

Responsabilità civile polizza n. 2009/065/181631381 stipulata con la Compagnia UnipolSai - decorrenza 01/01/2022 – 31/12/2025.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

**Art. 7 –Comunicazioni**

1. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione/Provincia Autonoma e al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

2. il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione/Provincia Autonoma, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.

3. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione/Provincia Autonoma eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

**Art. 8 -Indennità**

Il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un’indennità mensile di importo lordo pari almeno a quello previsto dalla normativa regionale di riferimento. L'importo dell’indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.

**Art. 9 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente, per eguale periodo, in mancanza di disdetta da comunicare con raccomandata AR tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà, comunque, recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata AR; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento

**Art. 10 -Recesso**

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;

- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;

- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;

- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;

- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

**Art. 11 -Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

**Art. 12 -Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione; le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Arcavacata di Rende, lì …………………………

(Firma per il soggetto promotore) ................................................................................................

(Timbro e firma per il soggetto ospitante) ..................................................................................